



Comune di Palau

Provincia di Sassari – Zona Omogenea Olbia – Tempio

DECRETO N. 23 del 11/09/2024

OGGETTO: CONFERIMENTO DI INCARICO DI RESPONSABILE DEGLI UFFICI E SERVIZI E DI DIREZIONE DI AREA DI ELEVATA QUALIFICAZIONE DEL SETTORE URBANISTICA AD INTERIM, DAL 11.09.2024 AL 11/10/2024

IL SINDACO

richiamate:

- la deliberazione di Giunta Comunale n. 109 del 18/07/2019, così come modificata con successivo atto di Giunta Comunale n. 115 dell'8/10/2020, con la quale è stato modificato il Piano Triennale del fabbisogno di personale 2020 - 2022 ed approvata la nuova dotazione organica ed il nuovo organigramma del Comune, costituito dai seguenti settori:
 - affari generali
 - ambiente e demanio
 - economico finanziario
 - lavori pubblici,
 - polizia locale
 - porto turistico e Suape
 - servizi alla persona
 - urbanistica ed edilizia privata;
- la deliberazione di Giunta Comunale n.71 del 18/04/2019: "criteri per la designazione, conferimento e revoca degli incarichi di posizione organizzativa";
- la deliberazione di Giunta Comunale n.53 del 13/05/2021: "criteri per la graduazione delle posizioni organizzative";
- la deliberazione di Giunta Comunale n.58 del 3/06/2021: "presa d'atto del verbale del nucleo di valutazione relativo alla graduazione delle posizioni organizzative - anno 2021";
- la deliberazione di Giunta Comunale n.5 del 17/01/2023: "Ridefinizione della struttura organizzativa dell'ente. Parziale modifica della deliberazione Giunta comunale n. 115/2020" con la quale, al fine di ottimizzare i servizi erogati e ripartire le funzioni con criteri omogenei, si è ritenuto opportuno assegnare la gestione dei servizi SUAPE, Commercio, Artigianato ed Attività produttive al Settore Urbanistica ed Edilizia Privata, adeguandosi a quanto già precedentemente disposto con i decreti sindacali di assegnazione delle Posizioni Organizzative, mentre il Settore Porto Turistico resta competente per la gestione dei servizi canone unico patrimoniale, caccia e pesca, portualità turistica e commerciale, campo boe;

dato atto che l'articolo 50, comma 10, del D. Lgs. n.267/2000 attribuisce al Sindaco la competenza in ordine alla nomina dei titolari di incarico nell'area delle posizioni organizzative/elevata qualificazione, preposti alla direzione delle strutture di massima dimensione dell'ente, secondo le modalità ed i criteri stabiliti dai successivi articoli 109 e 110, nonché dallo statuto e dal regolamento comunale sull'ordinamento degli uffici e servizi;



recepite le disposizioni del CCNL di comparto 2019 – 2021 del 16/11/2022 e, specificamente, il Capo II, Disciplina degli incarichi di Elevata Qualificazione, art. 16 “Incarichi di Elevata Qualificazione”, in vigore dall’1/04/2023, che prevede:

1. *“Gli enti istituiscono posizioni di lavoro di elevata responsabilità con elevata autonomia decisionale, previamente individuate dalle amministrazioni in base alle proprie esigenze organizzative. Ciascuna di tali posizioni costituisce oggetto di un incarico a termine di EQ (...)”*
2. *(...) Le suddette posizioni di lavoro vengono distinte in due tipologie:*
 - a) *posizione di responsabilità di direzione di unità organizzative di particolare complessità, caratterizzate da elevato grado di autonomia gestionale e organizzativa.*
 - b) *posizione di responsabilità con contenuti di alta professionalità, comprese quelle comportanti anche l’iscrizione ad albi professionali, richiedenti elevata competenza specialistica acquisita attraverso titoli formali di livello universitario del sistema educativo e di istruzione oppure attraverso consolidate e rilevanti esperienze lavorative in posizioni ad elevata qualificazione professionale o di responsabilità, risultanti dal curriculum.*
3. *ai sensi dello stesso articolo, comma 3, gli incarichi di EQ possono essere affidati a personale inquadrato nell’area dei Funzionari e dell’Elevata Qualificazione, ovvero a personale acquisito dall’esterno ed inquadrato nella medesima area;*

ricordato che l’art.109, comma 2, del T.U. sull’Ordinamento degli Enti Locali, approvato con D. Lgs. 18/8/2000 n.267, prevede che nei Comuni privi di personale di qualifica dirigenziale le funzioni di cui all’art.107, commi 2 e 3 dello stesso T.U.E.L. possono essere attribuite ai responsabili degli uffici o dei servizi, fatta salva l’applicazione dell’art.97, comma 4, lett. d);

preso atto dei requisiti previsti dalla normativa in funzione della natura e delle caratteristiche dei programmi da realizzare, delle attitudini e delle capacità professionali dimostrate nel periodo di vigenza dei precedenti incarichi;

ricordato che, con:

- la già citata deliberazione n. 58/2021, la Giunta ha preso atto dell’effettuazione della pesatura delle posizioni organizzative/elevata qualificazione da parte del Nucleo di Valutazione, che ha quantificato le indennità di posizione;
- con proprio atto n. 53 del 26/04/2023, la Giunta ha deliberato l’approvazione dei nuovi profili professionali del personale dipendente a decorrere dall’1.04.2023, in applicazione del ccnl - comparto funzioni locali, sottoscritto il 16.11.2022;

dato atto che, con precedenti decreti sindacali:

- n. 18/2024, sono stati assegnati, a funzionari del Comune, gli incarichi di responsabile degli uffici e servizi e per lo svolgimento delle funzioni di direzione delle aree di posizione organizzativa, dal 01.07.2024 al 30.09.2024, conferendo in particolare all’Arch. Giovanni Tiveddu l’incarico di responsabile degli uffici e servizi e per lo svolgimento delle funzioni di direzione di area di Elevata Qualificazione del settore Lavori Pubblici, oltre ad altri specifici incarichi, meglio indicati nel citato decreto n. 18;
- n. 19/2024, è stato assegnato all’Arch. Giovanni Tiveddu, l’incarico di responsabile degli uffici e servizi e per lo svolgimento delle funzioni di direzione di area di Elevata Qualificazione del settore Urbanistica, ad interim, dal 01/08/2024 al 10/09/2024;

considerato che il conferimento dell’incarico di Elevata Qualificazione non rientra tra le materie oggetto di concertazione sindacale;

dato atto che, ai sensi e per gli effetti dell’art.20 del D.Lgs.n.39/2013:

- il predetto, responsabile di direzione di unità organizzativa, all’atto del conferimento dell’incarico, ha presentato la prescritta dichiarazione da cui risulta l’insussistenza di una delle cause di inconferibilità di cui medesimo decreto e, cioè di non essere stato condannato, anche con sentenza non passata in giudicato, per i reati previsti nel capo I del titolo II del libro secondo del codice penale, ai sensi dell’art. 35-bis del D. Lgs. n.165/2001, né di essere stato condannato con sentenza di applicazione della pena ai sensi dell’art.444 del codice di procedura penale, equiparata alla sentenza di condanna dal comma 7 dell’art.3 del D.Lgs.n.39/2013;



- la predetta dichiarazione sarà pubblicata nell'apposita area di Amministrazione Trasparente del sito istituzionale del Comune;
- la presentazione di tale dichiarazione è condizione per l'acquisizione dell'efficacia dell'incarico;
- ferma restando ogni altra responsabilità, la dichiarazione mendace, accertata dai competenti uffici comunali, nel rispetto del diritto di difesa e del contraddittorio dell'interessato, comporta la inconfirmità di qualsivoglia incarico, indicato nel medesimo decreto, per un periodo di 5 anni;

visti:

- l'art. 50, comma 10 del D. Lgs 18 agosto 2000 n. 267, che attribuisce al Sindaco il potere di nomina dei responsabili dei servizi e la definizione degli incarichi dirigenziali;
- l'articolo 14 del regolamento di organizzazione degli uffici e dei servizi che attribuisce alla competenza del Sindaco il conferimento di incarichi di responsabilità di settore, che spetta al solo personale con qualifica direttiva;
- l'art. 107 del D. Lgs 18 agosto 2000 n. 267 che, in applicazione dei principi di separazione tra le competenze di indirizzo e gestione, attribuisce la gestione amministrativa, finanziaria e tecnica ai dirigenti;
- l'art. 109 del D. Lgs 18 agosto 2000 n. 267 secondo il quale nei Comuni privi di personale di qualifica dirigenziale le funzioni di cui all'art. 107 possono essere attribuite, a seguito di provvedimento motivato del Sindaco, ai responsabili degli uffici o dei servizi, indipendentemente dalla loro qualifica funzionale, anche in deroga ad ogni diversa disposizione;

DECRETA

per le motivazioni sopra indicate che qui, per intero, si richiamano,

di conferire l'incarico di Responsabile degli uffici/servizi e per lo svolgimento delle funzioni di direzione dell'area di Elevata Qualificazione, **a decorrere dal 11/09/2024 al 11.10.2024**, al funzionario e per il settore sottoelencato:

URBANISTICA ED EDILIZIA PRIVATA SUAPE, commercio, artigianato ed attività produttive Sostituto in caso di impedimento e situazioni di incompatibilità od assenza: segretario comunale. In caso di assenza, a qualunque titolo, di quest'ultimo: responsabile del settore economico-finanziario	<i>ad interim e dal 11/09/2024 al 11/10/2024</i> Giovanni Tiveddu
---	---

dando atto che questo incarico potrà decadere anzitempo e si intenderà, quindi, automaticamente revocato, al momento della nomina formale a Responsabile degli uffici/servizi e per lo svolgimento delle funzioni di direzione dell'area di Elevata Qualificazione del medesimo settore del/della candidato/a che sarà prescelto/a, a seguito del completamento dell'apposita procedura di selezione pubblica in atto (avviso pubblico del Responsabile del Settore Finanziario, n. 4/2024, con data scadenza presentazione domande 14/09/2024);

di dare atto che, ai sensi e per gli effetti dell'art.20 del D.Lgs.n.39/2013:

- il predetto responsabile degli uffici/servizi, all'atto del conferimento dell'incarico, ha presentato la prescritta dichiarazione sulla insussistenza di una delle cause di inconfirmità di cui medesimo decreto;
- la predetta dichiarazione sarà pubblicata nell'apposita area di Amministrazione Trasparente del sito istituzionale del Comune;
- la presentazione di tale dichiarazione è condizione per l'acquisizione dell'efficacia dell'incarico;
- ferma restando ogni altra responsabilità, la dichiarazione mendace, accertata dai competenti uffici comunali, nel rispetto del diritto di difesa e del contraddittorio dell'interessato, comporta la inconfirmità di qualsivoglia incarico, indicato nel medesimo decreto, per un periodo di 5 anni;

di specificare che, in relazione all'espletamento dell'incarico conferito con questo atto, il dipendente:

- oltre alle prestazioni lavorative settimanali non inferiori a 36 ore, resta a disposizione del datore di lavoro in funzione della rilevanza e delle effettive necessità delle attività da svolgere, connesse alle competenze affidate;
- sempre a titolo di ordinario orario di lavoro, può essere chiamato a rendere eventuali prestazioni di servizio, oltre il normale orario d'obbligo settimanale (36 ore), necessarie al conseguimento degli obiettivi;



di riservarsi, con separato atto, la possibilità di integrare o modificare questo provvedimento;

di dare atto che il Segretario generale o chi ne espleta le sue funzioni, ai sensi dell'art. 97, comma 4 lettera d) del D.lgs. n.267/2000, è incaricato della sostituzione dei funzionari responsabili di direzione di unità organizzativa, in caso di temporaneo impedimento e situazioni di incompatibilità od assenza, salvo specifiche deroghe adottate con distinti decreti;

di attribuire a questo decreto eseguibilità immediata;

di pubblicare questo atto all'Albo Pretorio online per 15 giorni consecutivi;

di comunicare questo provvedimento agli interessati;

di informare dell'adozione di questo atto le Rappresentanze Sindacali di categoria e le R.S.U

Il Sindaco
FRANCESCO GIUSEPPE MANNA

documento firmato digitalmente